

# STATUTO

## DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA OSTIA

1. Art. 1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Ostia è un'associazione sportiva dilettantistica con sede legale in Piazza Bottero 18, 00125 – Roma – RM, ed ha per scopo la pratica degli sport amatoriali, con particolare riferimento alla corsa podistica e alle altre specialità della FIDAL e degli Enti di promozione Sportiva. Si prefigge la promozione e la diffusione degli sport amatoriali attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, attività didattica per avvio, aggiornamento e perfezionamento dell'attività sportiva e con corsi di attività motorie tendenti a migliorare e ad elevare, attraverso lo scambio di esperienze, le qualità atletiche e sociali degli associati. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Ostia non persegue fini di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

Art. 2. Possono essere associati uomini e donne appartenenti a qualsiasi razza, religione e idea politica in quanto l'associazione è antirazzista, aconfessionale e apolitica.

Art. 3. Gli associati devono possedere sane doti morali e l'accettazione dell'iscrizione nelle varie categorie previste dal presente statuto spetta al Consiglio Direttivo (C.D.) secondo le modalità più avanti previste.

Art. 4. Gli associati si distinguono in:

- a) Soci Atleti,
- b) Soci non Atleti,
- c) Soci onorari.

Art. 5. I soci atleti sono coloro che:

- a) con l'iscrizione all'associazione dichiarano di appartenere a tale categoria;
- b) Partecipano ad un minimo di gare stabilito dal C.D. nel corso dell'anno agonistico;
- c) Pagano la quota associativa annuale;
- d) Hanno diritto al voto e a presentarsi candidati alle elezioni del C.D. dopo 1 (uno) anno di permanenza nell'associazione. Sono tenuti a partecipare alle assemblee. Un socio atleta che dopo una lunga e continua permanenza nella società si trova per seri motivi nella condizione di non poter più svolgere attività sportiva, può rimanere nella categoria dei soci atleti con tutti i doveri e diritti previsti dall'art. 5, escluso il punto "b".

Art. 6. Gli associati non Atleti sono:

- soci attività motorie,
- soci onorari.

Hanno diritto al voto e a presentarsi candidati alle elezioni del C.D. dopo 1 (uno) anno di permanenza nell'associazione.

Art. 7. I soci dei Corsi di Attività Motorie sono coloro che all'atto dell'iscrizione versano una quota associativa annuale. Sono tenuti a partecipare alle assemblee.

Art. 8. I Soci Onorari sono coloro che vengono designati dal C.D. per particolari benemerenzia acquisite nei confronti dell'associazione e dello sport in generale. Possono essere convocati dal C.D. come consulenti senza poteri decisionali. La quota associativa annuale è quella prevista per i soci atleti.

Art. 9. Gli aspiranti soci al momento della domanda d'iscrizione all'associazione ricevono una copia del presente statuto, poiché la conoscenza degli scopi e dei principi in esso contenuti è condizione determinante per l'accettazione della stessa da parte del C.D.. Ogni socio ha il dovere di contribuire con il proprio operato all'affermazione dell'associazione e ad aumentarne il prestigio in campo sportivo e nell'ambito in cui vive ed opera.

Art. 10. Per i giovani al di sotto dei 18 anni occorre il consenso dei genitori e di chi ne fa le veci.

Art. 11. I soci con la domanda di iscrizione devono versare le quote associative annuali negli importi e con le modalità stabilite dal C.D.

Art. 12. Il socio decade dalla sua qualifica:

- a) quando abbia commesso azioni contrarie agli scopi ed alle finalità dell'associazione;
- b) quando non partecipa ad alcuna attività prevista dal presente statuto;
- c) quando non è in regola con le quote associative;
- d) quando non partecipa ripetutamente e continuamente alle assemblee dell'associazione.

La procedura di decadenza è di competenza del C.D. che prima di avviarla inviterà l'associato al rispetto dello statuto.

Art. 13. Gli organi collegiali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 14. Le Assemblee dei Soci sono:

- a) ordinarie;
- b) straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno. Si riunisce per discutere:

- a) la relazione generale sull'andamento della vita associativa;
- b) il regolamento;
- c) il programma sportivo;
- d) l'attività sociale da svolgersi in parallelo a quella sportiva;

e) il Criterium di Società.

L'assemblea ordinaria viene inoltre convocata alla scadenza del mandato del C.D. per eleggere tra i candidati i nuovi consiglieri.

Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno o quando 1/3 dei soci lo sollecita per iscritto indicando l'argomento da discutere.

Art. 15. Le assemblee ordinarie e straordinarie, che devono essere convocate almeno 15 giorni prima con avviso sulle bacheche dell'associazione e/o sulla rivista interna At.Os., sono valide se in prima convocazione sono presenti, comprese le deleghe, almeno 3/5 dei soci. In seconda convocazione, che può fissarsi, salvo casi particolari, nello stesso giorno della prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Se si è impossibilitati a partecipare ad un'assemblea è consentito, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un socio che al massimo può presentare 2 (due) deleghe. Le sue decisioni sono valide se sono prese con il parere favorevole della metà più uno dei presenti.

Art. 16. Il C.D. è l'organo direttivo dell'associazione; esso è composto da 3 a 5 consiglieri eletti tra i soci atleti, i soci non atleti, i soci onorari. A sua volta il C.D. elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione con i più ampi poteri di firma. A lui spetta la firma sociale. Per iscritto può delegare alla firma un Consigliere, quando lui stesso ne sia impossibilitato. Nelle decisioni, quando si verifica una parità di voti, quello del Presidente vale il doppio. Il Vice Presidente collabora attivamente con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e i suoi limiti di potere sono fissati dal C.D. La durata in carica del C.D. è di due anni. Risulta regolarmente riunito quando è presente la metà più uno dei consiglieri. Le delibere sono da ritenersi valide se approvate a maggioranza semplice dai consiglieri presenti. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, i rimanenti possono cooptarli tra i candidati non eletti alle ultime elezioni, tenendo conto del numero di preferenze ottenute. In mancanza di candidati non eletti, possono cooptarli tra i soci atleti, i soci non atleti e i soci onorari a loro giudizio insindacabile. Nel caso in cui il C.D. si riduca a meno di 3 (tre) consiglieri, esso decade e saranno indette nuove elezioni. Il C.D. dimissionario resterà in carica fino all'insediamento del nuovo C.D.

Art. 17. L'assemblea dei soci aventi diritto al voto e ad essere votati per il rinnovo del C.D. deve essere convocata con 15 giorni di anticipo dalla data delle elezioni, per mezzo di un comunicato esposto nelle bacheche e/o attraverso la rivista interna At.Os.

Art. 18. I membri del C.D. non possono percepire nessuna retribuzione per gli incarichi da loro espletati. Le spese totali o parziali sostenute dai componenti il C.D. e dagli associati in nome e per conto dell'associazione, preventivamente approvate dal C.D. devono essere rimborsate sulla scorta della situazione finanziaria. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di

incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 19. Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente con lo scopo di organizzare, seguire e curare l'attività dell'associazione. Esso potrà riunirsi straordinariamente dietro richiesta motivata di almeno 2/5 dei consiglieri. Predisporre inoltre, per successiva discussione ed approvazione:

- il coordinamento di tutti i settori dell'associazione,
- le proposte di nuove iniziative sportive ed atletiche approvandone i programmi tecnici ed organizzativi,
- l'amministrazione dell'eventuale patrimonio dell'associazione,
- lo statuto e le sue eventuali modifiche,
- lo sviluppo e la cura dell'attività sociale,
- le dimissioni e/o espulsioni dei soci,
- la nomina, se necessario, di commissioni tra associati aventi competenza e capacità, determinandone il numero, le funzioni, i poteri e il responsabile che dovrà riferire con apposita relazione scritta.,
- l'intervento per appianare eventuali contrasti tra associati.

Art. 20. Il Segretario è l'esecutore delle delibere del C.D., partecipa a tutte le riunioni, cura l'amministrazione dell'associazione, controlla che le elezioni avvengano regolarmente e che le iniziative deliberate nelle riunioni siano portate a termine nel pieno rispetto delle norme dettate dallo statuto.

Art. 21. il C.D. cura direttamente o attraverso le commissioni speciali le singole attività sportive e sociali in un contesto comune ed armonico. Vigila sul rispetto del codice sportivo e dei regolamenti, sull'applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela della salute e con particolare attenzione che siano perseguiti gli scopi e i principi fondamentali dell'associazione.

Art. 22. Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative annuali.

Art. 23. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

- Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

- Il bilancio consuntivo deve essere approvato con le modalità previste per le assemblee ordinarie entro il 30 aprile dell'anno successivo dell'esercizio finanziario.

Art. 24. I soci che si rendono colpevoli di mancanze possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi,
- sospensione dall'esercizio dei diritti di associato per un numero di giorni o di mesi fino ad un massimo di un anno,
- espulsione.

In ogni caso il C.D. ha l'obbligo di radiare gli associati che cerchino di ottenere risultati sportivi con mezzi illeciti (droga, frode sportiva, corruzione).

Art. 25. L'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere sollecitata da almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Il C.D. deve convocarla stabilendo il giorno e l'orario della prima e della seconda convocazione e notificandola per iscritto a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata. L'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione è valida se sono presenti almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 26. Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole di 4/5 dei presenti.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 27. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme e direttive del CONI, della FIDAL, degli Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata, al Codice Civile.

Art. 28. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro.

Roma, 8 Aprile 2006